

BVGer D-5949/2024 vom 11. September 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-09-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5949_2024_d20240911

FR: TAF D-5949/2024 du 11 septembre 2024

IT: TAF D-5949/2024 del 11 settembre 2024

Regeste

Asilo e allontanamento (procedura celere) | Asilo e allontanamento (procedura celere);
decisione della SEM dell'11 settembre 2024

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2

Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto l'insorgente versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 3 ottobre 2024. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

D-5949/2024 Pagina 6

E. 3

Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

E. 4.1

Nel ricorso, in secondo subordine, viene sollevato l'accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti della causa da parte della SEM (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1), nonché un difetto di motivazione della decisione avversata (per l'obbligo di motivazione cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2), contestualmente alla trattazione erronea della stessa nella

procedura celere invece che in quella ampliata, provocando anche una lesione del diritto alla difesa del ricorrente. Tali censure sono respinte per i motivi seguenti.

E. 4.2

Concernente lo smistamento tra la procedura celere ai sensi dell'art. 26c LAsi e la procedura ampliata di cui all'art. 26d LAsi, il Tribunale si è già espresso in merito nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale, per i suoi principi, si può quindi senz'altro rinviare per ulteriori dettagli. Inoltre, nella medesima sentenza, il Tribunale ha statuito come non vi sia alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d'asilo nella procedura celere o in quella ampliata (cfr. DTAF 2020 VI/5 con- sid. 9.2).

E. 4.3

Venendo alla presente disamina, l'autorità inferiore ha ritenuto di trattare la medesima in procedura celere. Procedere che il Tribunale non può che avallare. Invero, la SEM, sebbene tra la presentazione della domanda d'asilo dell'insorgente – intervenuta il (...) maggio 2024 – e l'audizione del (...) luglio 2024 ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 LAsi (cfr. n. 14/12), abbia fatto trascorrere più dei 21 giorni prescritti d'ordine per tale passo procedurale (art. 26 cpv. 1 LAsi), ha tuttavia proceduto quanto prima all'audizione sui motivi d'asilo dell'insorgente il (...) settembre 2024 (cfr. n. 22/10) – a complemento della precedente – nonché all'emanazione della decisione avverta nei termini previsti legalmente (art. 26c LAsi e art. 37 cpv. 2 LAsi). Al contrario di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore non aveva alcun obbligo di attendere gli eventuali ulteriori sviluppi, del tutto ipotetici, delle due inchieste a suo carico in Turchia, e quindi pure di eventuale ulteriore documentazione che egli

D-5949/2024 Pagina 7 avrebbe potuto produrre in causa. Difatti egli, nel corso della sua audizione sui motivi d'asilo, ha osservato di aver già consegnato tutta la documentazione in suo possesso (cfr. n. 22/10, D5, pag. 2) e né in tale contesto né nel ricorso, lui ha concretamente menzionato quali documenti intendesse ancora produrre. L'autorità inferiore, nella decisione avverta, ha del resto formulato, in un apprezzamento anticipato delle prove, le sue conclusioni anche circa l'eventualità della presenza di un mandato d'accompagnamento coattivo spiccato nei suoi confronti, come pure della possibilità che egli venga interrogato al suo ritorno in Turchia (cfr. p.to II, pag. 7 seg. della decisione impugnata), dimostrando quindi di aver preso in considerazione anche tali asserti dell'insorgente, per addivenire alle sue conclusioni. Peraltro, nella decisione avverta, la SEM ha espresso a sufficienza – ed anche se indirettamente – i motivi per i quali non avrebbe trasferito il caso alla procedura ampliata, anche a seguito del parere e della proposta ivi contenuta in tal senso (cfr. p.to II, pag. 6 segg.). Il ricorrente ha del resto avuto ampia possibilità di presentare tutta la sua documentazione, di cui sarebbe entrato in possesso soltanto dopo l'emissione della decisione avverta, nonché le sue argomentazioni in proposito, con il ricorso, sufficientemente corposo, o successivamente in fase ricorsuale. Visto quanto precede, non si ravvede dunque nella trattazione del suo caso in procedura celere, invece che in quella ampliata, alcuna violazione del suo diritto alla difesa. Inoltre, a differenza di quanto motivato dall'insorgente nel suo gravame (cfr. ricorso, pag. 10), si evince dalla decisione avverta, come l'autorità sindacata abbia tenuto conto per la sua definizione del suo stato di salute presente prima dell'emissione del provvedimento impugnato (cfr. p.to III, pag. 9 della decisione avverta). L'autorità inferiore si è inoltre in particolare espressa riguardo alle possibilità di cura presenti in Turchia per tutte le malattie.

Che poi, in concomitanza con la data d'emissione della decisione avversata o a seguito della stessa, il ricorrente abbia effettuato delle ulteriori visite mediche dove è stata confermata la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, e richiesto la presa in carico psicologica oltreché psichiatrica dello stesso (cfr. n. 31/2, 32/2, 33/2 e 34/3), nonché è stata posta la diagnosi di deficit da vitamina D (cfr. n. 33/2), con la prescrizione di un trattamento medicamentoso, non risultano all'evidenza circostanze violanti per la SEM il suo obbligo inquisitorio o il suo dovere di motivazione.

E. 4.4

Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale non vede quindi come il caso dovesse essere attribuito alla procedura ampliata, in particolare per attendere la produzione di ulteriore supposta documentazione futura da parte del ricorrente, disponendo la SEM, al momento dell'emissione della decisione impugnata, di tutti gli elementi rilevanti per la causa per determinarsi con cognizione di causa, come è il caso pure per lo scrivente

D-5949/2024 Pagina 8 Tribunale. Per il resto, la decisione impugnata risulta essere sufficientemente motivata. Le censure formali mosse dal ricorrente al provvedimento sindacato, devono quindi essere respinte. Di conseguenza, non esiste alcun motivo per annullare la decisione e restituire gli atti alla SEM, come richiesto in secondo subordine nel ricorso dall'insorgente.

E. 5.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 5.2

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile.

E. 5.3

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

D-5949/2024 Pagina 9

E. 6.1

In primo luogo il ricorrente si prevale di un timore fondato di essere arrestato, incarcerato ed ucciso in caso di ritorno in patria, a causa delle due procedure d'inchiesta che sarebbero state aperte nei suoi confronti dalle autorità turche in esito a delle sue condivisioni nei social

media per i reati di: insulto al Presidente della Repubblica turca ai sensi dell'art. 299 Codice penale turco e di offesa al popolo turco, alla Repubblica, alle istituzioni e agli organi dello Stato secondo l'art. 301 Codice penale turco (cfr. n. 22/10, D9 segg., pag. 3; MdP n. 13-17).

E. 6.2.1

Ora, con le sue argomentazioni ricorsuali, l'insorgente non è in grado di far giungere il Tribunale ad un'altra conclusione rispetto a quella esposta dalla SEM nella decisione impugnata, che non ritiene che l'apertura delle predette procedure d'inchiesta, siano dei motivi sufficienti per riconoscere al ricorrente la qualità di rifugiato. Innanzitutto, si osserva come il Tribunale, nella sua recente sentenza coordinata E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, sia giunto alla conclusione che il solo fatto che in Turchia vengano condotte delle procedure d'inchiesta statali per i reati di offesa al Presidente della Repubblica turca e/o per propaganda per l'organizzazione terroristica – anche combinati – contro una persona, non sono sufficienti per il riconoscimento di un timore fondato di subire, con probabilità preponderante e in un prossimo futuro, delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LA si (cfr. sentenza coordinata precitata consid. 8, ed in particolare i consid. 8.7.3 e 8.8). Nella stessa sentenza, il Tribunale ha altresì statuito che occorre esaminare nel singolo caso se, a causa delle procedure concrete condotte, vi siano indizi per la persona interessata di subire una persecuzione collegata ad un politmalus individuale (cfr. per la nozione di politmalus, le sue possibili tre costellazioni enunciate nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), oppure se vi siano motivi che potrebbero condurre, nel caso concreto, ad una lunga pena detentiva. Fattori di rischio in tal senso risulterebbero segnatamente essere – accanto al numero delle procedure d'inchiesta pendenti – delle precedenti condanne, così come un profilo politico esposto della persona interessata, o ancora indizi particolari derivanti dall'espressione dei contenuti nei social media nelle circostanze concrete (cfr. sentenza coordinata E-4103/2024 precitata consid. 8.7.4). Altresì, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, un ordine di comparizione, non risulta essere ancora indizio di un rischio sistematico di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. sentenze del Tribunale E-4313/2024 del 19 novembre 2024 consid. 5, E-3879/2024 del 10 luglio 2024, pag. 5). Peraltro in Svizzera, negli ultimi tempi, è stata

D-5949/2024 Pagina 10 più volte riportata dai media la notizia di pratiche d'abuso da parte di richiedenti l'asilo turchi, nell'ambito delle procedure d'asilo svizzere. In tal senso, si può partire dal presupposto che anche i tribunali turchi siano a conoscenza di tale problematica, ovvero che alcuni dei loro connazionali, a seguito dell'espatrio, si attivino nei social media e prendano parte a delle manifestazioni di stampo politico nel Paese che li accoglie, per potersi creare dei vantaggi nella procedura d'asilo con lo scopo di assicurarsi un diritto di soggiorno nell'Europa occidentale (cfr. sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 precitata consid. 8.7.5).

E. 6.2.2

Tornando alla presente disamina, sia dalle allegazioni del ricorrente sia dalla documentazione agli atti, risulta che le due inchieste aperte in Turchia nei suoi confronti, si trovano ancora ad uno stadio iniziale, essendo che le stesse sono tutt'ora nella fase d'indagine, senza che sia stata intrapresa ancora alcuna azione legale concreta contro di lui (cfr. n. 22/10, D6 segg., pag. 2 segg.; D41 seg., pag. 8; MdP n. 13-17). Anche se il Tribunale ritenesse veritiero che contro il ricorrente sarebbe stato emanato un mandato di accompagnamento coattivo, come sostenuto dall'avvocato turco dell'insorgente nella sua

lettera del 24 giugno 2024 (cfr. MdP n. 1) o in quella annessa al ricorso del 16 settembre 2024, o ancora dal ricorrente anche nel gravame, allo stato attuale degli atti, rimane comunque del tutto aperto il loro esito. Difatti, per i suddetti reati, non si sa all'ora attuale se la procura pubblica promuoverà effettivamente l'accusa contro di lui e se delle procedure giudiziarie verranno realmente aperte nei suoi confronti. Altresì, del tutto aperti rimangono i loro eventuali esiti, ovvero a sapere se il giudice competente riterrà fondate le accuse mosse contro di lui, se poi egli nel seguito (a causa di motivi rilevanti per l'asilo) verrà veramente condannato a delle pene (d'intensità rilevante ai sensi dell'asilo), nonché se tali decisioni verranno effettivamente confermate dalle istanze ricorsuali turche (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-4042/2024 del 16 ottobre 2024 con- sid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). Il Tribunale ha difatti già più volte riconosciuto nella sua giurisprudenza come la possibilità per delle inchieste condotte per delitti simili, di sfociare in una reale condanna penale della persona interessata, siano molto basse, rispettivamente basse (cfr. sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 precitata consid. 8.3 seg. e consid. 9.2). Sulla scorta di quanto precede, non si può quindi seguire il ricorrente, lad- dove nel suo ricorso ritiene che: “[...] le condanne risulterebbero comunque nel casellario giudiziario [...] e sarebbero per lui una macchia indelebile [...]” (cfr. ricorso, pag. 8), in quanto non soltanto che egli venga condan- nato, ma anche che si proceda realmente in giustizia contro di lui, riman- gono delle mere supposizioni di parte, non fondate su alcun elemento con- creto e circostanziato.

D-5949/2024 Pagina 11

E. 6.2.3

Altresì, come osservato a ragione dall'autorità sindacata nella deci- sione impugnata (cfr. p.to II, pag. 5), dalle condivisioni e dai messaggi che egli ha pubblicato nei social media, si rilevano anche delle frasi ingiuriose, offensive e minacciose nei confronti in particolare del Presidente N._____ come pure verso il (...) O._____ (cfr. MdP n. 12-17). In tali circostanze, ed a differenza di quanto tenta di spiegare il ricorrente nel suo gravame (cfr. ricorso, pag. 10), l'apertura di procedure d'inchiesta contro di lui ai sensi degli art. 299 e 301 cpv. 1 del Codice penale turco, non possono essere ritenute, sin dall'inizio, come illegittime (cfr. nello stesso senso la sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 precitata consid. 9.3). Su tale punto, si rileva come al contrario di quanto da lui motivato nel ricorso (cfr. pag. 10) – ed anche se con dei titoli del reato differenti – l'azione pe- nale in relazione ai suoi messaggi e contenuti pubblicati nei social media, potrebbe pure essere legittima anche dal profilo del diritto svizzero (ad esempio per dichiarazioni potenzialmente diffamatorie o ingiuriose; cfr. sentenza del Tribunale D-7274/2023 del 19 agosto 2024 consid. 5.2.3 con ulteriori rif. cit.).

E. 6.2.4

Peraltro le condivisioni sui social media, che sono oggetto delle due procedure d'inchiesta succitate, risultano essere tutte successive all'espa- trio del ricorrente dalla Turchia, come pure le indagini eseguite dalle auto- rità turche (cfr. MdP n. 12-17; scritto della Procura di M._____ del [...] e decisione di unione del [...] della Procura di M._____). Pertanto, anche fosse ritenuto verosimile che l'insorgente abbia effettuato delle condivisioni sui social media di contenuto politico e di critica del governo turco anche prima del suo espatrio, come da lui soltanto allegato (cfr. n. 22/10, D14 segg., pag. 4 seg.), ma mai provato con elementi concreti e fondati, il Tri- bunale ritiene che prima del suo espatrio per le predette condivisioni egli non fosse in alcun modo entrato nel mirino delle autorità

turche. Ciò che è dimostrato anche dal fatto che prima del suo espatrio il ricorrente non è mai stato oggetto di procedure d'inchiesta nei suoi confronti (cfr. n. 22/10, D15, pag. 4). Anzi, ha potuto in particolare laurearsi in (...) ed esercitare, dal (...) del (...) al (...) del (...) ed ancora dall'(...) del (...) al (...) del (...), fino a (...) giorni prima dell'espatrio, l'attività di (...) presso (...) (cfr. n. 14/12, D10 segg., pag. 3 seg.). Per di più, si osserva come dai documenti presentati, i messaggi e contenuti pubblicati, riguardano un periodo di tempo limitato – ovvero tutti concentrati nel (...) dell'anno (...) – con un numero relativamente basso di visualizzazioni, di messaggi di risposta e di “like” (cfr. MdP n. 12-17). Ne discende quindi che il suo impegno politico dopo il suo espatrio – con le varie condivisioni effettuate – non appare palesemente l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un D-5949/2024 Pagina 12 orientamento già esistente in patria (cfr. art. 3 cpv. 4 LAsi). Tutto ciò, non dovrebbe sfuggire neppure alle autorità penali o giudiziarie turche.

E. 6.3

In secondo luogo, l'insorgente non presenta alcun fattore di rischio particolare, che possa far ritenere che egli possa subire un politmalus a causa delle procedure d'inchiesta condotte nei suoi confronti, nel caso dovesse rientrare nel suo Paese d'origine.

E. 6.3.1

Innanzitutto, concernente le attività politiche che egli avrebbe svolto in patria a favore del partito HDP, vi è luogo di constatare che l'insorgente non ha mai occupato una posizione o una funzione particolare o di rilievo in seno allo stesso, non essendone peraltro neppure membro ufficiale (cfr. n. 14/12, D49 segg., pag. 9). Invero egli non ha dimostrato o reso verosimile di essersi particolarmente esposto effettuando delle attività d'informazione nei villaggi per i cittadini durante le elezioni comunali del (...), o ancora per aver partecipato ai festeggiamenti del Newroz, alle feste del 1° maggio, o ancora a proteste e marce varie (cfr. n. 14/12, D49 segg., pag. 9). Il fatto che egli sarebbe stato picchiato diverse volte durante delle manifestazioni di protesta e delle marce dalla polizia, in modo del tutto generale come altri partecipanti alle stesse, senza subire ulteriori conseguenze dal profilo giudiziario (cfr. n. 14/12, D52 segg., pag. 9 seg.), risultano essere delle circostanze che possono essere assimilabili a delle vessazioni ed ingiustizie alle quali vanno incontro in modo generale persone di etnia curda in Turchia, ma che non raggiungono l'intensità sufficiente per rappresentare una persecuzione determinata ai sensi dell'art. 3 LAsi. Anche il fermo e l'interrogatorio che il ricorrente avrebbe subito all'aeroporto di G._____ il (...), anche se dal profilo soggettivo potrebbe essere comprensibile che abbia instillato un certo timore nel ricorrente di subire delle persecuzioni da parte delle autorità turche, viste le minacce di morte e le pressioni perché egli collaborasse con loro alle quali sarebbe stato confrontato in tale contesto da parte di (...) agenti (cfr. n. 14/12, D46 segg., pag. 8 seg.; n. 22/10, D22, pag. 5); tuttavia dal profilo oggettivo non risulta essere di sufficiente intensità perché possa essere riconosciuto al medesimo episodio una qualche rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, a seguito del medesimo interrogatorio, il ricorrente è stato rilasciato senza ulteriori conseguenze di particolare rilievo nei suoi confronti. Lo stesso evento risulta quindi essere circoscritto ad un unico episodio e concluso. Lo scritto del partito DEM del 4 giugno 2024 (cfr. MdP n. 4), non modifica in alcun modo le predette conclusioni, in quanto non soltanto risulta essere un documento di parte, bensì contiene pure delle incoerenze rispetto a quanto dichiarato dall'insorgente, segnatamente che a causa della sua partecipazione alle attività elettorali

del (...), egli sarebbe stato “ripetutamente

D-5949/2024 Pagina 13 preso in custodia cautelare dalla polizia e sottoposto a maltrattamenti”. Ciò che non corrisponde a quanto invece asserito dall’insorgente, che ha parlato di un unico episodio d’arresto, e che ha quale conseguenza di rendere tale documento ancor meno fedefacente e di nessun valore probatorio. Che poi il ricorrente, il (...) sia stato convocato dalla polizia provinciale di G._____, che gli avrebbe in tale contesto ritirato la sua tessera di lavoro, nonché il medesimo giorno il ricorrente sarebbe stato licenziato dal suo posto di lavoro presso (...), non risultano essere delle circostanze che facciano ritenere fondato, con verosimiglianza preponderante ed in un futuro prossimo, il rischio per il ricorrente di subire delle persecuzioni determinanti ai sensi dell’asilo da parte delle autorità turche. Invero, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente anche nel suo gravame (cfr. ricorso, pag. 10), a seguito del suo primo licenziamento presso (...), egli aveva potuto impugnare tale licenziamento ed in ultima istanza gli era stata data ragione, con la conseguenza che era stato reintegrato a partire dall’(...) del (...) nel posto lavorativo precedente. Nel frattempo, egli aveva comunque potuto reperire un’attività lucrativa in un’altra (...). Fra l’altro dai documenti presentati dall’insorgente, si rileva come anche contro la decisione che egli ha ricevuto il (...) di non rinnovare la sua tessera di (...) e del permesso di lavoro (cfr. MdP n. 10), egli avrebbe potuto intentare un procedimento giuridico, se riteneva che il medesimo licenziamento intervenuto il (...) fosse illecito, come già fatto positivamente per il precedente. Il fatto poi che in un SMS ricevuto da parte dell’assicurazione sociale del suo ultimo datore di lavoro, sarebbe stato indicato il codice 27 (cfr. MdP n. 11; n. 14/12, D55 segg., pag. 10; n. 22/10, D35 segg., pag. 7), non è atto a provare in alcun modo, né a rendere verosimile, che l’insorgente riscontrerebbe delle difficoltà insormontabili nel reperimento di un’attività lavorativa, in particolare nel settore privato, e ciò per dei motivi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LA si. Conclusione che del resto il ricorrente non sostiene neppure nelle sue dichiarazioni, allegando soltanto che potrebbe creargli dei “problemi nei miei confronti e non potrei trovare facilmente lavoro né nel settore privato e nemmeno in quello statale” (cfr. n. 22/10, D35, pag. 7). Fra l’altro, in punto al suo licenziamento, egli ha più volte sottolineato come i motivi che lo avrebbero condotto all’espatrio, non siano dovuti in alcun modo al suo licenziamento o alle limitazioni sociali ed economiche che quest’ultimo gli avrebbe imposto (cfr. n. 14/12, D40, pag. 6; D42, pag. 8; D61, pag. 11), bensì sarebbe dovuto alle vessazioni che egli avrebbe subito da parte delle autorità turche per le sue attività politiche e per quelle effettuate da membri della sua famiglia (cfr. n. 14/12, D40 segg., pag. 6 segg.).

E. 6.3.2

Anche le vicende che l’interessato ha narrato che sarebbero successe nella sua vita a causa delle autorità turche, che avrebbero preso di

D-5949/2024 Pagina 14 mira la sua famiglia nucleare – ovvero segnatamente due sparatorie contro la loro casa che avrebbero portato al (...) di (...) nel (...) e nel (...), o ancora la procedura aperta nei confronti della sua famiglia nel (...) a seguito dell’(...), di cui suo fratello B._____ sarebbe stato ritenuto responsabile, oppure che durante la sepoltura del predetto fratello i soldati avrebbero puntato le armi verso la tomba, nonché che dei soldati avrebbero danneggiato più volte la tomba del precitato fratello (cfr. n. 14/12, D41, pag. 7; D48, pag. 9; MdP n. 5) – non sono rilevanti ai sensi dell’art. 3 LA si. Invero le stesse mancano palesemente del legame di causalità temporale con l’espatrio avvenuto nel mese di (...) del (...). Inoltre, anche se le vessazioni da parte delle autorità turche a causa della loro

appartenenza all'etnia curda nonché per i legami familiari con alcuni membri che sarebbero stati dei combattenti della resistenza curda o dei dissidenti politici, fossero effettivamente perdurate nel tempo, come più volte sostenuto dall'insorgente – sebbene in modo del tutto generico e non supportato da elementi concreti e sostanziati – le stesse non possono essere qualificate d'intensità sufficiente per fondare un timore di persecuzione futura ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ciò in quanto rientrano nei pregiudizi che normalmente subiscono in modo generale le persone di etnia curda in Turchia. A tal proposito occorre ancora osservare come i suoi familiari, malgrado le supposte vessazioni e minacce che avrebbero subito e che perdurerebbero ancora oggi, continuano a vivere ai loro domicili abituali in Turchia, senza aver subito dei pregiudizi materiali (ad esempio l'arresto) in tutti questi anni, anche a causa di familiari combattenti – e nel frattempo deceduti – o espatriati per motivi politici. In tal senso, neppure può essere riconosciuta l'esistenza di un rischio di persecuzione riflessa (cfr. per la sua definizione la sentenza del Tribunale D-7109/2023 del 14 novembre 2024 consid. 3.5.1 con ulteriori rif. cit.) per il ricorrente, in ragione del fatto che suo fratello B._____ avrebbe combattuto e sarebbe diventato “martire” nel (...), o ancora che una cugina (...) avrebbe combattuto contro l'ISIS e sarebbe stata uccisa nel (...), o che uno zio (...) a causa delle attività politiche sarebbe stato incarcerato per molti anni (cfr. n. 14/12, D41, pag. 7 seg.). Come difatti dichiarato dallo stesso ricorrente, tali parenti sarebbero nel frattempo deceduti, alcuni già molti anni addietro, e non si vede quindi l'interesse che avrebbero le autorità turche di perseguire il ricorrente a causa di tali legami familiari. Per il resto, alla luce di quanto precede e come a giusta ragione osservato dalla SEM nella decisione avversata, il fatto che il fratello H._____ si trovi attualmente in Svizzera quale richiedente l'asilo non giustifica una valutazione diversa. Invero, anche in considerazione della storia familiare e degli aspetti comuni del vissuto dei fratelli, l'esame del Tribunale si basa sull'insieme degli elementi presenti all'incarto per ogni singola procedura.

D-5949/2024 Pagina 15

E. 6.3.3

Sulla scorta di quanto precede, si osserva come le ricerche che avrebbero svolto – e svolgerebbero tutt'ora regolarmente (secondo lo scritto dell'avvocato turco del ricorrente del 16 settembre 2024 prodotto con il ricorso) – le autorità di polizia presso il domicilio dei suoi genitori e di altri familiari, dopo il suo espatrio, in quanto circostanze riportategli da terze persone o evincibili da dichiarazioni di terzi (cfr. MdP n. 2 e scritto dell'avvocato turco del ricorrente del 16 settembre 2024), risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzioni). Ciò, a prescindere dalla tardività o meno di tali asseriti. Inoltre, il ricorrente non ha riportato di ulteriori conseguenze concrete che i detti supposti atti da parte di membri della polizia o della gendarmeria avrebbero avuto nei suoi confronti o in quelli dei suoi familiari, che continuerebbero a risiedere ai loro rispettivi domicili. Infine, per quanto dalla documentazione presentata non si possa effettivamente escludere che vi siano state delle visite di polizia presso le abitazioni dei suoi familiari, a seguito dell'apertura delle inchieste a suo carico, la ripetitività e quanto sarebbe capitato in tali contesti, non sono stati resi verosimili dal ricorrente, con elementi concreti e circostanziati.

E. 6.4

Alla luce di tutto quanto precede, occorre constatare che il ricorrente non è riuscito nell'intento di provare, o per lo meno di rendere verosimile con probabilità preponderante, che egli, nel caso di un suo ritorno in patria possa avere il timore di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. In tal senso, non può quindi essere dato alcun credito, perlomeno dal profilo oggettivo, ai timori da lui espressi nell'ambito dell'audizione federale e rei-terati anche nel ricorso, in relazione al fatto che in caso di un suo rientro in Turchia egli verrebbe arrestato, processato e condannato ad una lunga pena detentiva, o ancora che egli subirebbe dei trattamenti inumani o degradanti o degli atti di tortura, o addirittura la morte, da parte delle autorità turche nell'eventualità di un arresto o di una detenzione. L'autorità inferiore ha quindi a ragione negato la qualità di rifugiato al predetto e respinto la sua domanda d'asilo. Altresì, sulla scorta di quanto precede, una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, come solleva il ricorrente nel gravame (cfr. ricorso, pag. 10), non può essergli riconosciuta sulla base delle dichiarazioni irrilevanti ed inverosimili da lui rese.

E. 6.5

Sulla base di quanto sopra considerato, possono quindi essere lasciate aperte le questioni a sapere se la documentazione presentata dal ricorrente nel corso della procedura di prima istanza e con il ricorso a supporto dell'apertura delle inchieste penali a suo carico, sia autentica o meno;

D-5949/2024 Pagina 16 come pure se le precitate procedure d'inchiesta siano state avviate dal ricorrente intenzionalmente – da solo o con l'aiuto di terze persone – al fine di crearsi dei motivi soggettivi ed ottenere così protezione in Svizzera, con-figurandosi tale procedere in un abuso di diritto (cfr. anche nello stesso senso la sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 precitata con- sid. 9.6).

E. 7

L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 8

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9.1

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 9.2

Innanzitutto, a ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento ha osservato che, nel caso concreto, il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili né agli atti all'inserto né negli asserti ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: CAT) nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti D-5949/2024 Pagina 17 dell'uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'insorgente (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-1633/2024 del 22 novembre 2024 consid. 8.3, D-6584/2024 del 20 novembre 2024 consid. 8.1.4).

E. 9.3

Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile ai sensi delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 10.2

Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese nonché degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. sentenze del Tribunale E-2796/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 8.2, D-6584/2024 del 20 novembre 2024 consid. 8.2.2; sentenza coordinata E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13 con ulteriori rif. cit.). Inoltre, l'interessato proviene da P._____, G._____, sito nella provincia di G._____, regione che non è stata toccata direttamente dai terremoti occorsi in Turchia nel febbraio 2023, e la sua famiglia nucleare vive invece a L._____, E._____, sito nella provincia di L._____, pure regione non interessata dai predetti terremoti (cfr. per la lista delle regioni turche interessate dai predetti sismi la sentenza del Tribunale E-2552/2024 del 27 maggio 2024 consid. 9.3.3).

E. 10.3

Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile all'incanto alcun elemento dal quale si possa dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta del ricorrente. A tal proposito, v'è infatti da rimarcare come l'interessato è ancora giovane, senza carico familiare e dispone di una buona formazione, essendosi in partico-

lare laureato in (...) all'(...) di Q._____, nonché di esperienza

D-5949/2024 Pagina 18 professionale quale (...) (cfr. n. 14/12, D10 segg., pag. 3 seg.). Nel suo Paese d'origine, egli dispone inoltre di una nutrita rete familiare – in particolare i suoi genitori nonché dei fratelli, che vivrebbero a L._____ E._____ rispettivamente ad G._____, con i quali risulta essere in contatto regolare (cfr. n. 14/12, D20 segg., pag. 4) – sulla quale potrà senz'altro contare, nel caso di necessità, per i suoi bisogni essenziali. Riguardo alle censure sollevate nel ricorso dall'insorgente, in punto alle difficoltà che egli riscontrerebbe nel suo Paese d'origine a causa dei licenziamenti già ivi occorsi, come pure che non potrebbe fare affidamento sulla sua famiglia, in quanto alcuni membri sarebbero attivisti politici (cfr. ricorso, pag. 11), le stesse non sono in grado di modificare le conclusioni del Tribunale già precedentemente esposte in proposito (cfr. supra consid. 6.3.1-6.3.3).

E. 10.4

Rimane ancora da esaminare se dei motivi medici siano suscettibili di rendere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente inesigibile. Ora, sia dagli atti all'inserto, sia dalla documentazione prodotta dall'interessato in fase ricorsuale, risulta che egli soffre attualmente di un disturbo post-traumatico da stress per il quale è stato preso in carico con delle visite psichiatriche e psicologiche, nonché gli è stato prescritto un trattamento medicamentoso (cfr. n. 17/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/3 ed il piano dei medicinali del 5 novembre 2024 annesso allo scritto del ricorrente del 14 novembre 2024). Altresì, un bilancio internistico è risultato nella norma, come pure una visita oftalmologica ha escluso la diagnosi di glaucoma, imponendo tuttavia un trattamento con Optava gocce oculari nonché la prescrizione di occhiali da vista (cfr. n. 26/4 e 31/2). Recentemente poi, a causa di una diagnosi da deficit di Vitamina D, gli è stato prescritto un trattamento a base della medesima vitamina (cfr. n. 33/2 e il piano dei medicinali del 5 novembre 2024 annesso allo scritto del ricorrente del 14 novembre 2024). Tali problematiche mediche, pur non sminuendole, non sono classificabili come di una gravità tale secondo la giurisprudenza topica resa in materia, che farebbe concludere per l'inesigibilità del suo allontanamento verso la Turchia (cfr. sentenze della Corte EDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Inoltre, i trattamenti e le cure mediche a lui necessarie, anche dal profilo psichiatrico e psicologico, potranno senz'altro essere proseguite in Turchia, Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei.

E. 10.5

Pertanto, in una valutazione d'insieme, si giunge alla conclusione che nel caso di un ritorno dell'insorgente in patria, egli non si ritroverà, per dei

D-5949/2024 Pagina 19 motivi individuali di natura economica, sociale o medica, in una situazione d'emergenza esistenziale. L'esecuzione dell'allontanamento, risulta quindi essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11

Nemmeno sussistono in specie degli impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente – il quale dispone di una carta d'identità originale tutt'ora valida (cfr. MdP n. 1) – potrà procurarsi ogni ulteriore

documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 con- sid. 12).

E. 12

Ne discende che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'am- missione provvisoria all'interessato, come concluso in primo subordine nel ricorso dall'insorgente, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).

E. 13

Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprez- zamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censura- bile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguente- mente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 14

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo, versato l'11 ottobre 2024.

E. 15

La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-5949/2024 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:

1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato l'11 otto- bre 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.